

"A.S.D. PAVAROLO SPORT APS"

Via Campo Sportivo, S.n. – 10020 Pavarolo (TO)

P.IVA: 11961430011 C.F.: 94080240016

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 6 NOVEMBRE 2023

In data **6 novembre 2023**, alle ore **22.10**, presso la sede sociale di **Via Campo Sportivo, S.n.**
- 10020 Pavarolo (TO)

si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **PAVAROLO SPORT APS**, come da convocazione inviata agli associati (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- ✦ Relazione del Presidente;
- ✦ Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici.
- ✦ Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Legale Rappresentante, che propone come segretario verbalizzante il Vice - Presidente, che accetta.

Si allega il foglio presenze con le firme in originale dei partecipanti.

Il Legale Rappresentante constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Legale Rappresentante dichiara aperta la seduta **alle ore 22.15**.

Si passa quindi all'analisi dei punti posti all'o.d.g.:





Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici.

Come ben sapete a seguito dell'entrata in vigore della nuova *"Riforma dello Sport"* è necessario, adeguare gli Statuti Sociali. Il mancato adeguamento e la mancata comunicazione dello stesso agli enti affilianti e di conseguenza al RASD comporta la cancellazione dallo stesso, con la perdita di tutte le agevolazioni fiscali connesse.

Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro perché hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni dei decreti 36 e 39/2021.

Nello Statuto Sociale devono essere espressamente previsti:

- ✦ La denominazione e la sede legale;
- ✦ L'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- ✦ Le attività secondarie e strumentali: le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui al punto precedente, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport;
- ✦ L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- ✦ L'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 36/2021;
- ✦ Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali (prevedendo il voto anche per i minorenni attraverso l'esercente della patria potestà), fatte salve le SSD per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;



- 
- ✦ L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - ✦ Le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - ✦ L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD.
 - ✦ Le Incompatibilità¹: È fatto divieto agli amministratori delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.
 - ✦ Previsione dei Lavoratori e volontari;
 - ✦ Norme di osservanza e competenza federale da integrare con la presenza del C.I.P.;
 - ✦ Eliminazione della figura del segretario (Non è più prevista);

Idee aggiuntive in fase di rinnovo degli Statuti Sociali:

- ✦ Possibilità di svolgere le assemblee Audio/video Assemblee;
- ✦ Variare i metodi di convocazione rendendoli più legati alla parte di comunicazione via internet.



Al termine della lettura del testo si è passati ad una breve discussione in merito ai cambiamenti richiesti dalla Riforma dello Sport, terminato il breve dibattito il Legale Rappresentante dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto Sociale così come illustrato. La votazione si è conclusa nel seguente modo:

Favorevoli 30


Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea Straordinaria delibera in maniera favorevole relativamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale, che verrà allegato al presente verbale **costituendone unico atto** ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Il presente atto è:

- ✦ **esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 90 comma 6 della Legge 289/02 e art.27 bis, allegato D, DPR 642/72 per effetto dell'art.1 comma 646 legge 30/12/2018 n.145.**



"Associazione Sportiva Dilettantistica PAVAROLO SPORT A.P.S."

STATUTO SOCIALE

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e alla Legge n. 383/2000 e s.m.i., compreso quanto disposto dal testo definitivamente approvato con Legge n. 128/2004 dell'art. 90 Legge n. 289/2002, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss., un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"Associazione sportiva dilettantistica PAVAROLO SPORT APS**

in sigla : **"A.S.D. "PAVAROLO SPORT A.P.S."**

La denominazione sociale, potrà essere successivamente integrata con altre espressioni, se richiesto dalle Autorità competenti, con delibera del Consiglio Direttivo.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il **31 gennaio dell'anno successivo**, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 Sede Sociale

L'Associazione ha sede legale in 10020 Pavarolo (TO) Via Campo Sportivo s.n.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno della stessa Provincia. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli

Handwritten signatures of the board members, including names like "Gianmario" and "Giovanni Morio".





Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 Colori Sociali

I colori sociali sono il bianco e il rosso.

Art. 4 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'Art. 118 della Costituzione, in conformità con l'art.90 della Legge 27 Dicembre 2002 n.289, la Legge n.106/2016 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, una crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, *l'Associazione si prefigge in particolare di rappresentare un punto di riferimento e costituire una struttura di servizio per la Comunità di Pavarolo e le vicine altre realtà comunali, in special modo per quanto attiene l'educazione e la pratica sportiva in particolare nonché, più in generale, l'animazione sportiva e culturale, turistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali del Territorio.*

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e le altre attività di interesse generale di cui all'articolo 6 del presente Statuto e dell'articolo 5, lettera t) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, in forma di azione volontaria o di

Steno V. ...
M. ...



erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, fatte salve integrazioni e modificazioni subentrate da nuove norme e leggi governative.

Art. 5 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 6 Le attività dell'Associazione


L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Statuto:

- ✓ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5, comma 1, lett. t) D.Lgs.17/2017];
- ✓ la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica [art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2021], connesse alla discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive;
- ✓ Attività di raccolta fondi

Art. 7 Attività Sportiva Dilettantistica e altre attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente **attività di interesse generale**, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni.






interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*

Attività che potranno realizzarsi anche attraverso:

- ✦ la progettazione e proposta, l'organizzazione e lo svolgimento diretto di eventi ed attività ludico-ricreative, musicali, teatrali ed artistico espressive, quali veri momenti di aggregazione e promozione sociale sul territorio locale,
- ✦ realizzazione e gestione di Centri d'Incontro per giovani e meno giovani, valorizzando i talenti di ciascuno e curando anche l'inserimento di soggetti diversamente abili ed in situazione di disagio,
- ✦ organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni, momenti di incontro e ritrovo, attività estive, gite naturalistiche e di educazione ambientale, campeggi e soggiorni, attività di animazione culturale, musicale e di teatro amatoriale, mostre e rassegne, saggi e conferenze di approfondimento e attività finalizzate al recupero e mantenimento della memoria storica delle tradizioni popolari locali,
- ✦ promuovere ed organizzare, anche in sinergia con l'Ente Comune e le Istituzioni del Territorio, ogni iniziativa ritenuta utile e di servizio alle fasce più deboli e disagiate, nonché persone in difficoltà della Cittadinanza, anche eventualmente strutturando o





gestendo direttamente, se necessario, centri di formazione ed avviamento allo sport, servizi di doposcuola e assistenza scolastica, spazi di ritrovo, Comunità e Beni Comuni, compresa la somministrazione al loro interno di alimenti e bevande ai partecipanti e terzi,

- ✦ proporre, sviluppare, realizzare progetti e momenti educativi e di integrazione sociale attraverso l'attività motoria e sportiva nell'ambito intercomunale ed in tutto il territorio nazionale, finalizzati altresì a sensibilizzare i giovani, famiglie, anziani sulle problematiche sociali attuali,
- ✦ organizzare direttamente o partecipare, sotto l'egida di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni CONI ed Istituzioni Sportive, nazionali o europee, ad iniziative e Campagne Promozionali di "Sport & Salute" , di "Sport per tutti e di ciascuno" nonché Tornei, Gare sportive a carattere amatoriale e/o campionistico, Stages e Corsi di formazione ed attività fisico-sportiva, di preparazione e condizionamento fisico, psichico e ludico-motorio finalizzati al benessere mentale e corporale della Persona,
- ✦ pubblicare periodici e/o gestire siti web o mezzi di informazione/comunicazione social, notiziari riguardanti l'Associazione ed il Territorio locale o intercomunale di riferimento.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione diretta di impianti sportivi, strutture sociali, spazi ed ambienti, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri Soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle Associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro Soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.

Art. 8 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:


Handwritten signatures and stamps on the right margin:
Stefano Orlandi
Giovanni Moro
A circular stamp of the Direzione Provinciale di Venezia, Ufficio Territoriale di Venezia, is partially visible at the top right.



- in quanto affiliata ad un Ente di secondo livello (Rete Associativa), Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito Registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri Soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del D.Lgs. n.117/2017;
- istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, **compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;**
- può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D.Lgs. n.117/2017.
- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli Enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Handwritten signatures of several individuals, including one that appears to be 'Gennaro Moro'.





enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività ed al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni.

Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.


Art. 11 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like "Gendry", "Spudley", "Gonno Movo", and others.]





L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MIps.

Articolo 12 Lavoratori autonomi

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..



[Handwritten signatures and stamps on the right margin, including a large signature and a stamp with the text 'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Direzione Provinciale I di Torino']



Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Titolo III Funzionamento

Art. 13 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento



[Handwritten signatures and initials]



economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili. Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art. 14 Informativa sociale

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere trasmessi a tutti i Soci aventi diritto al voto, pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.15 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;



[Handwritten signatures and text on the right margin, including the name 'Giovanni Moro' and other illegible signatures.]



- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 30 del presente Statuto.


Art.16 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente statuto
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Stefano Orlandi
Federico
Genaro Mosso
Mil





Art.17 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:


- Registro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Registro dei volontari di cui all'art.10 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche solo con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Gli associati, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.18 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'art.25 del presente Statuto, sia

Handwritten signatures and a partial circular stamp on the right margin. The stamp is partially cut off but shows the text 'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova, Ufficio Termini di Mantova'.



composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.19 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.


Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente ed eventualmente altri componenti del Direttivo, a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione del Consiglio stesso. In ogni caso, alle domande di





adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento.

L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale.

I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal Socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 20 Diritti degli associati



[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature that appears to read 'Giovanni Manno' and other illegible signatures.]



Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. **Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.**


Tutti gli associati delle Associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in Assemblea dal loro Legale Rappresentante.

Art.21 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Giovanni', 'Giancarlo', and 'Moro'.]



- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione


Art. 22 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- f) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata.
- g) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]
Stamp: Agenzia delle Uffici
Signature: *[Illegible]*
Signature: *[Illegible]*
Signature: *[Illegible]*



Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, decesso, o scioglimento dell'Associazione gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. I Soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento delle quote associative e degli arretrati dovuti.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 23 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.


Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 25 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 24 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai Soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento della prima e della seconda convocazione e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

Handwritten signatures of several individuals, including one that appears to be 'Gonano Marco'.





In via ordinaria si riunisce di massima, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei Soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]
Stamp: Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Direzione
Stamp: 21/11



alla sua competenza;

- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.


I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

I rappresentanti degli associati che siano Enti del Terzo Settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.



[Handwritten signatures and initials]



L'Assemblea può essere validamente tenuta in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli aventi diritto potranno utilizzare

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto (Segretario o Notaio) verbalizzante.

Articolo 25 – Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.


In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;



[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'Giovanni Moro' and other illegible signatures.]



-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo


E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente.

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea Sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Stumpfer De M
Francesca
Genaro Mario
Genaro
Genaro





Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più Vice Presidenti. In caso di più Vice Presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di Vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.



Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, in questo caso, il Presidente accerta preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice Civile.

Art. 27 Il Presidente


E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i Soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predisporre per l'Assemblea Sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che

Handwritten signatures of the board members, including the name "Gennaro Marco" clearly visible.





ne assume tutti i poteri.

Art. 28 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Stamp: Direzione Provinciale di Monza e della Brianza
Handwritten signatures: [Illegible], [Illegible], Gonario Mario, [Illegible]



Art.29 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche

L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art.90 della Legge n.289/2002 e successive modificazioni, tramite i Soggetti dell'Ordinamento Sportivo cui si è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli Statuti e Regolamenti dell'Ente di riferimento, delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata o intende eventualmente affiliarsi.

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.


Art. 30 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. n.117/2017 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 successive modificazioni ed integrazioni, tramite il proprio Legale Rappresentante o la Rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

[Handwritten signatures and text on the right side of the page, including names like "Giovanni Morici" and "Michele" and a date "15/09/2020" at the top.]





Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 31 Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 32 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei Soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.


Art. 33 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge o indicata dal Coni, da Sport e Salute S.p.a. o dalle Federazioni o Enti di riferimento, ad altri Enti del Terzo



[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Giovanni' and 'Moro']



Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica, dando precedenza alle realtà che operano nel territorio di Pavarolo. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 34 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore in materia di associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 35 – NORME DI OSSERVANZA E COMPETENZA FEDERALE

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, di Sport e Salute S.p.a., del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti della Federazione e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, di Sport e Salute S.p.a., delle federazioni,





enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni, di Sport e Salute S.p.a., e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 90 comma 6 della Legge 289/02 e art.27 bis, allegato D, DPR 642/72 per effetto dell'art.1 comma 646 legge 30/12/2018 n.145.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'Art. 12, comma 2-bis, del Decreto n. 36/21 che cita: "Le modifiche statutarie adottate sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto."

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sociale o Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.



[Handwritten signatures and initials]